

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Michele SALAZAR	Presidente f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Segretario f.f.
- Avv. Antonio BAFFA	Componente
- Avv. Antonio DAMASCELLI	“
- Avv. Aldo MORLINO	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Susanna PISANO	“
- Avv. Silverio SICA	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Paolo Maria Ciccolo ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dagli avv.ti L.C e L.V. avverso la decisione in data 2/2/09, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ha inflitto loro la sanzione disciplinare della censura;

I ricorrenti, avv.ti L.C e L.V. non sono comparsi;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Silverio Sica;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'estinzione del procedimento relativamente all'avv. L.V., e la riduzione della sanzione disciplinare all'avvertimento all' avv. L.C.;

FATTO

Il procedimento disciplinare nasceva a seguito di segnalazioni effettuate da parte di alcuni avvocati dell'Ordine di Torino.

Le prime segnalazioni riguardavano il comportamento dell'Avv. N. B.

In particolare, in data 27.11.2007, nella pagina 23 del quotidiano "La Stampa" veniva pubblicato un articolo intitolato "Personaggio – L'avvocato low cost solo 50 euro l'ora

per la consulenza”, nel quale era contenuta la notizia che l’avv. N.B.aveva aperto uno “Studio in una vetrina di Via A.”.

Alla pag. 72 di “Cronaca di Torino”, stesso numero del 27.11.2007 della Stampa, veniva pubblicato un altro articolo dal titolo “L’avvocato apre bottega e dà pareri a 50 Euro l’ora”, con il sottotitolo “Lo studio in una vetrina di Via P. A. Consulenza low cost per le coppie in crisi e creditori”, insieme alle foto di N.B.e della vetrina in questione. Tale articolo compariva anche sul sito web della “Stampa.it Cronaca” del 29.11.2007. Un’altra intervista con l’Avv. B. compariva, in data 28.11.2007, sulla rassegna video dei telegiornali nazionali nell’articolo “Avvocati low cost a Torino”.

In data 20.11.2007 perveniva al Consiglio una locandina intitolata “Il Parere – Rapide consulenze legali”, che illustava l’apertura della suddetta iniziativa in Torino, Via P.A.. n. 28, nonché i tipi di consulenza prestata, anche in campo psicologico, fiscale, immobiliare, traduzioni e visure.

Il Consiglio dell’Ordine di Torino, pur avendo aperto un fascicolo di Affari Generali, rubricato al n. 191 del 2007, non aveva alcun potere disciplinare nei confronti dell’Avv. B. in quanto la stessa si era cancellata dall’albo in data 30.09.2005.

Pertanto, il Presidente dell’Ordine, con lettera del 30.11.2007, segnalava i fatti di cui sopra al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, evidenziando che nell’attività svolta dall’Avv. B. si doveva riscontrare l’ipotesi di esercizio abusivo della professione forense “essendo l’attività di consulenza legale svolta in modo strutturato ed organizzato, riservata agli iscritti negli albi professionali forensi”.

Il Consiglio disponeva quindi l’archiviazione della procedura con delibera del 12.05.2008.

In seguito, in data 07.05.2008, alla pag. 1 del quotidiano “Il Sole 24 ore”, veniva pubblicato un articolo intitolato “Piace la ‘bottega giuridica’ con gli avvocati in vetrina” nel quale si leggeva che “N. B., L.V. e L.C. formano il tris di avvocati che ogni pomeriggio incontra la clientela”.

Il Consiglio dell’Ordine di Torino apriva, pertanto, una procedura istruttoria nei confronti degli Avvocati V. e C., iscritti all’Ordine di Torino.

A questi ultimi, con lettera del 09.05.2008, veniva contestato il fatto come possibile violazione disciplinare.

Gli Avvocati V.C. facevano pervenire al Consiglio due lettere datate 26.05.2008 nelle quali riferivano sostanzialmente di essere legati all’Avv. B. da una decennale amicizia e, nel passato, anche da rapporti professionali, ma di non avere ancora definito con

la stessa uno specifico accordo di collaborazione.

Essi precisavano che la loro presenza nella sede di Via P.A.. n. 28, in relazione all'attività di consulenza stragiudiziale, era finalizzata "allo studio ed alla verifica del tipo di richiesta ed utenza sul territorio" per poter poi considerare l'ipotesi di aprire uno "studio legale in strada" così come fatto da altri avvocati torinesi.

In data 23.06.2008 veniva loro comunicato l'inizio dell'indagine preliminare e la specifica violazione degli artt. 5 e 21-II del Codice deontologico.

Con lettere del 25.07.2008, dall'analogo contenuto, spiegavano che la loro sporadica presenza nei locali di Via P.A.. non potesse configurare attività tale da compromettere l'immagine dell'intera classe forense, né tantomeno la loro reputazione professionale e che non avevano violato i doveri di probità, dignità e decoro.

Precisavano che la consulenza stragiudiziale non è riservata agli iscritti all'albo e che alla collega B. non era stato mai contestato l'esercizio abusivo della professione di avvocato.

In data 17.09.2008, tuttavia, il Consiglio deliberava l'inizio del procedimento disciplinare con il seguente capo di incolpazione:

"Per avere violato il dovere di dignità, decoro e di correttezza, di cui agli artt. 5 e 6 del Codice deontologico forense, nonché il dovere di riservatezza (art. 9 del Codice), il dovere di informazione corretta e dignitosa (art. 17), il divieto di accaparramento della clientela in modo non corretto e decoroso (art. 19) ed infine il divieto di cui all'art. 21-II del codice medesimo:

1) *Avendo svolto e svolgendo attività professionale di consulenza legale, unitamente all'avv. N. B., non più iscritta ad alcun Albo professionale forense, nel locale sito in Torino, via P.A.. n. 28, che si affaccia sul marciapiede della detta via, con accesso diretto al pubblico dalla via medesima, con una vetrina che consente la completa veduta nel locale interno e con la seguente scritta riportata sul vetro:*

'Il Parere..... rapide consulenze legali Avvocati e professionisti per un orientamento in: Famiglia – Locazioni e condominio – Eredità – Risarcimento danni e recupero crediti – Contratti – Diritti degli immigrati – Su richiesta consulenze fiscali Immobiliari – Psicologiche – Traduzioni e visure'

2) *Agevolando l'esercizio abusivo di attività professionale forense, svolta in modo organizzato e retribuito, da parte dell'avv. N.B.non abilitata a tale attività.*

In Torino, dal novembre 2008 ad oggi."

In data 19.01.2009 l'Avv. C. R., difensore degli Avv. C. e V, depositava vari documenti tra cui alcuni tratti da internet, relativi ad iniziative simili a quella in oggetto, aperte in varie città italiane ed estere, una rassegna stampa e varie massime giurisprudenziali sulla consulenza stragiudiziale prestata dagli iscritti all'albo professionale.

L'Avv. R. depositava, altresì, la richiesta di ammissione del teste dr.ssa R. F., psicologa iscritta all'Albo professionale su circostanze relative all'iniziativa dell'Avv. B..

All'udienza del 02.02.2009, il Consiglio, preliminarmente, correggeva l'errore materiale contenuto nel capo di incolpazione, all'ultima riga, ove la data di commissione del fatto veniva indicata "dal novembre 2008 ad oggi", anziché "dal novembre 2007".

L'Avv. R. produceva ulteriore documentazione e venivano escussi l'Avv. C., l'Avv. V. e la dr.ssa F.

L'Avv. C. sosteneva di aver colto nella iniziativa della collega B. un fondamento etico e riteneva di non aver commesso alcuna violazione deontologica.

In particolare, sosteneva che avevano deciso di iniziare l'attività nel rispetto delle norme deontologiche, senza dare pubblicità e stabilendo che tale attività sarebbe stata limitata alla mera consulenza stragiudiziale, ritenuta non riservata agli avvocati secondo l'orientamento della Cassazione (così aveva assicurato l'Avv. B.).

La stessa, inoltre, precisava di avere svolto un'attività molto marginale, solo due pomeriggi, essendo insegnante e collaborando nello studio del marito Avv. V.; aveva effettuato solo due consulenze stragiudiziali ed era comparsa in un articolo del "Il Sole 24 ore" solo per una errata interpretazione della giornalista.

Dichiarava, altresì, che la presenza dell'Avv. V. era stata saltuaria.

Spiegava che nel locale accedeva solo una persona alla volta: il cliente che suonava alla porta veniva invitato a ritornare se nel locale vi era un'altra persona.

L'Avv. V. affermava di essersi informato circa l'iniziativa intrapresa dalla collega B. e, dopo essersi assicurato che la stessa non confliggeva con le norme deontologiche, aveva dato la sua disponibilità alla collega per svolgere consulenza stragiudiziale.

Asseriva che la sua presenza era stata saltuaria, che era l'avv. B. a raggruppare i clienti a seconda delle materie; aggiungeva di aver richiesto la messa in opera di una veneziana per garantire la riservatezza e che per accedere al locale occorreva suonare un campanello.

Aggiungeva, inoltre, di non aver mai rilasciato interviste e che il suo nome e quello dell'Avv. C., sua moglie, non comparivano nemmeno sulle vetrate.

Precisava di aver frequentato il locale dal dicembre 2007 per tre volte al mese e di aver cessato la collaborazione per rispetto del Consiglio dopo le ferie del 2008, pur recandosi saltuariamente al locale, mentre l'avv. B. continuava a ricevere clienti.

Assumeva di avere sempre rilasciato regolare fattura ai clienti e che chiedeva agli stessi, quando l'attività di consulenza non esauriva le loro esigenze, se avessero un legale di fiducia a cui rivolgersi: in caso di risposta negativa, li indirizzava al proprio studio.

La dr.ssa F. dichiarava che il progetto multidisciplinare a lei proposto prevedeva una sua consulenza, ma di non aver svolto alcuna attività in concreto.

Specificava che il locale in questione prospettava direttamente sulla strada, vi erano le veneziane sulle vetrate ed un campanello.

A seguito dell'udienza dibattimentale, il COA riteneva adeguatamente provate le circostanze di fatto contestate agli incolpati.

In particolare, risultava che gli stessi avevano svolto attività professionale di consulenza legale insieme alla collega B. (tra l'altro, non più iscritta all'albo), nel locale in questione, che affaccia sul marciapiede di Via P.A. n. 28, con accesso diretto al pubblico e con una vetrina che consente la veduta nel locale interno e con la scritta di cui al capo di incolpazione riportata sul retro.

Tale circostanza era provata dalla documentazione presente in atti, tra cui gli articoli di giornali contenenti fotografie ed interviste.

Il Consiglio riteneva pertanto che nel caso di specie erano stati violati i doveri di dignità, decoro, riservatezza e correttezza.

Infatti, lo stato dei luoghi, il testo sulla vetrina del negozio e le modalità delle informazioni sull'attività professionale illustrate sia nelle scritte sulla vetrina e sia negli articoli sui giornali e sul web concretano la violazione degli artt. 5 e 6 del Codice deontologico e la violazione del dovere di riservatezza sull'attività giudiziale e stragiudiziale svolta, dal momento che la vetrina consente la visuale di tutto l'interno, il cui accesso è regolato solo da un campanello, senza citofono. Alcuna prova, inoltre, era stata fornita in merito al fatto che la vetrina fosse schermata da una tenda.

Secondo il Consiglio le modalità di espressione delle informazioni sull'attività professionale non rispondono ai criteri di correttezza e dignità, richiesti dall'art. 17 del

Codice, soprattutto per quanto riguarda l'indicazione delle attività prevalenti, elencate in modo da coprire tutte le forme delle attività professionali nel campo civilistico, con modalità che assumono i connotati della pubblicità commerciale.

L'avv. B., inoltre, non aveva esplicitato la sua mancanza di abilitazione all'esercizio professionale, consentendo al giornalista di farsi qualificare quale "*avvocato divorzista, con quasi 40 anni di attività nelle spalle*", inducendo in tal modo in errore i possibili clienti, facendo loro credere di essere in possesso di una abilitazione all'attività professionale non esistente, attività senza dubbio agevolata dai colleghi incolpati che, a parere del Consiglio, non potevano certo ignorare tutte siffatte circostanze.

Quanto alle somme richieste per la consulenza (50 euro per i pareri legali di un'ora, 40 euro per la bozza di una lettera legale), esse sono contrarie alle prescrizioni della tariffa forense all'epoca vigente, approvata con decreto ministeriale 08.04.2004 n. 127, che prevede l'onorario a tempo solo per le prestazioni stragiudiziali di assistenza (e non di consulenza) con un minimo di euro 65,00 all'ora, compenso commisurato alla durata della prestazione e non in forma fissa e predeterminata.

A giudizio del COA gli incolpati hanno, dunque, violato il divieto di accaparramento di clientela con il loro comportamento non corretto e non decoroso: l'Avv. V. ha dichiarato di aver offerto le sue prestazioni per un giudizio da iniziare a favore del cliente che non aveva un legale di fiducia; i due incolpati hanno svolto attività professionale unitamente all'avv. B. non più iscritta all'Albo.

Infine, il Consiglio ha esaminato l'eccezione pregiudiziale sollevata dagli incolpati in base alla quale l'attività di consulenza stragiudiziale civile non è riservata agli iscritti agli Albi professionali forensi, potendo essere svolta liberamente da tutti, anche dai non abilitati.

Gli incolpati, riferendosi a diversi precedenti della Cassazione Penale, affermano che solo lo svolgimento degli atti c.d. tipici delle professioni (per le quali è richiesta la speciale abilitazione tecnica costituita dall'iscrizione obbligatoria ad albi professionali) si deve considerare coperto dalla riserva di legge, per cui soltanto il compimento di tali atti da parte dei non iscritti agli albi professionali può concretare l'ipotesi di esercizio abusivo previsto dall'art. 348 c.p.

Detta giurisprudenza, tuttavia, fa riferimento all'attività di consulente del lavoro, che ha una protezione giuridica più attenuata di quella degli avvocati ed è peraltro contrastata dalla stessa Cassazione Penale con sentenza n. 1151 dell'8.01.2003,

secondo la quale la consulenza fornita da un professionista non iscritto all'albo configura un'ipotesi di esercizio abusivo della professione se posta in essere in modo "continuativo, sistematico, organizzato" e "presentata all'esterno come proveniente da professionista qualificato tecnicamente e moralmente".

L'attività dell'avv. B. concreta proprio l'ipotesi di esercizio continuativo, sistematico ed organizzato e per di più è presentata all'esterno come svolta da un avvocato qualificato tecnicamente e moralmente da oltre 40 anni di esercizio professionale.

In conclusione, dunque, il Consiglio ha ritenuto che gli incolpati hanno posto in essere la violazione dei doveri previsti dagli artt. 5, 6, 9, 17 e 19 del Codice deontologico, a loro addebitati nel capo di incolpazione, fattivamente collaborando ad una iniziativa che, così come appare al pubblico e come presentata negli articoli di giornale, induce gli utenti a considerarla come gestita da un avvocato legalmente esercente ed iscritto ad un Albo professionale.

Siffatta attività concreta la violazione della prescrizione di cui all'art. 21-II del Codice deontologico che considera illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevola o renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo della professione di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici.

Agli incolpati è stata applicata la sanzione della censura.

Avverso tale provvedimento propongono ricorso gli interessati.

Per quanto attiene all'addebito di aver agevolato l'esercizio abusivo altrui, essi sostengono che quanto pubblicato sul giornale ("*N. B., L.V. e L.C. formano il tris di avvocati che ogni pomeriggio incontra la clientela*") non corrisponde a verità: essi non hanno mai incontrato *ogni pomeriggio* la clientela, nè singolarmente (l'Avv. C. ha prestato la propria opera solo in due occasioni, l'Avv. V. tre volte al mese in modo sporadico) nè tantomeno insieme all'Avv. B..

Ribadiscono inoltre che la loro presenza allo studio era finalizzata alla verifica del tipo di richiesta ed utenza sul territorio al fine di considerare poi l'opportunità di apertura di un proprio studio legale "in strada", e di non aver mai definito con l'Avv. B. alcuno specifico accordo di collaborazione.

Pertanto, non comprendono quale "agevolazione" all'esercizio altrui, abusivo o meno, essi avrebbero prestato, posto che l'art. 21-II Cod. Deont. richiede la prova di una sorta di concorso, materiale o morale, con il soggetto non titolato, concorso del tutto inesistente nel caso di specie.

Del resto, a loro parere, l'Avv. B. non ha esercitato abusivamente la propria attività, in quanto, secondo giurisprudenza consolidata (cfr Cass. VI sez. Pen. 29.11.1983), diversamente dall'orientamento citato dal Consiglio dell'Ordine territoriale, l'attività di consulenza stragiudiziale non rientrerebbe fra le attività "protette".

Per quanto attiene all'addebito di aver esercitato la professione di avvocato in modo contrario ai doveri di dignità, decoro e correttezza, con riferimento alla presenza nel locale di Via P.A.. 28, gli incolpati segnalano, ancora una volta, la presenza sul territorio nazionale di iniziative simili considerate del tutto lecite.

A parere dei ricorrenti, si tratta di una iniziativa volta a rispondere favorevolmente alle necessità del mercato, non essendo estranea all'attività degli Avvocati la circostanza che anch'essi, al pari di tutte le altre categorie professionali, sono soggetti alla legge della domanda e dell'offerta, e che, pertanto, essi si devono adeguare a questo tipo di *modus operandi*. Il problema che si pone nel caso di specie è quello di coniugare – a loro giudizio - le inevitabili spinte al mutamento con il rispetto dei doveri di dignità e decoro della professione.

In quest'ottica l'esercizio *su strada* non è di per sé scorretto o non dignitoso: esso sarà deontologicamente ineccepibile se saprà garantire riservatezza alla clientela e sarà decoroso se non assumerà toni smaccatamente commerciali.

A parere dei ricorrenti nessuno degli addebiti integra violazione al codice deontologico:

- lo stato dei luoghi è assolutamente dignitoso;
- gli articoli sui giornali appartengono alla sensibilità e correttezza di chi li scrive e ne assume la paternità: nessun articolo contiene riferimenti direttamente riconducibili a loro;
- la riservatezza è stata tutelata dalla presenza di una veneziana, che veniva abbassata quando si svolgeva il colloquio con il visitatore;
- la mancanza del citofono non è da tenere in considerazione, in quanto la presenza del campanello e la chiusura a scatto comportavano che l'introduzione nel locale venisse in qualche modo controllata da chi era all'interno;
- l'elencazione delle attività di consulenza svolte non copre lo scibile e ancor meno tutto il campo civilistico; del resto non è vietato ad un avvocato di proporsi quale specialista in un determinato ramo del diritto senza limitazioni di sorta;
- le tariffe praticate non sono illecite e la circostanza che si adeguassero ai minimi è coerente con lo spirito dell'iniziativa;

- la pubblicità praticata non è affatto di tipo commerciale, in ogni caso è rispondente ai canoni deontologici;
- per quanto attiene alla pretesa violazione del divieto di accaparramento di clientela, le modalità di informazione e pubblicità dell'iniziativa non integrano nessuna prospettazione captatoria tale da ingannare il pubblico o anche solo depistarlo in modo scorretto.

Per tali ragioni, i ricorrenti ritengono che nessun profilo di illecito in contestazione appare concretamente integrato.

DIRITTO

Occorre preliminarmente osservare che, nel caso di specie, non è censurato l'esercizio della professione in ambiente e luogo diverso dalla tradizione, ma le modalità con le quali tale attività si esplica.

Il Codice Deontologico Forense, a seguito dell'entrata in vigore della normativa nota come "Bersani", consente non una pubblicità indiscriminata ma la diffusione di specifiche informazioni sull'attività, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione del compenso e della modalità del suo calcolo.

In diverse occasioni questo Consiglio ha ribadito come i principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006, pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull'attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici: *"la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono tuttavia, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall'ordinamento affidata al potere – dovere dell'ordine professionale"* (C.N.F. n. 183/09).

Quanto alla contestazione sub 1 del capo di incolpazione, è emerso che nei locali di Via P.A.. 28 non veniva garantita la riservatezza del cliente che vi accedesse, in quanto non vi era la prova inconfutabile che la vetrina fosse sempre schermata da una tenda a scatto, finalizzata ad evitare la vista all'interno.

Inoltre, il colloquio del professionista poteva essere interrotto in ogni momento da potenziali clienti, il cui ingresso al locale veniva consentito dalla porta con semplice apertura a scatto, senza citofono.

Nel caso di specie, inoltre, l'elencazione delle materie affisse nella vetrina nonché la

pubblicità effettuata col mezzo della stampa assumono i connotati della pubblicità commerciale, volta a persuadere il possibile cliente, ad esempio attraverso l'imposizione di un costo molto basso.

La sentenza n. 23287/10 delle SSUU della Corte di Cassazione afferma: *“mentre è da ritenere legittima la pubblicità informativa dell'attività professionale finalizzata all'acquisizione della clientela, la medesima è sanzionabile disciplinarmente – ai sensi dell'art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e degli artt. 17 e 17 bis del codice deontologico forense – ove venga svolta con modalità lesive del decoro e della dignità della professione”*.

Quanto ai costi predeterminati la proposta che offra servizi professionali a costi molto bassi lede il decoro della professione legale, dovendo parametrarsi l'adeguatezza del compenso al valore ed all'importanza della singola pratica trattata e non già determinarsi forfettariamente senza alcuna proporzione all'attività svolta.

Nel caso in esame, non si tratta di valutare la corrispondenza del compenso ai minimi tariffari, ma di considerare l'assoluto sgangiamiento dello stesso dall'importanza della singola pratica, mentre, sotto il profilo deontologico, i compensi debbono essere sempre proporzionati all'attività svolta.

In merito all'attività di agevolazione degli illeciti disciplinari contestata agli incolpati, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questo Consiglio in materia di consulenza professionale stragiudiziale riservata all'avvocato, l'orientamento espresso da Cass. Pen. VI 08.10.2002 n. 49; 08.01.2003, n. 1151 e da Cass. 06.04.2004 n. 18898.

La Suprema Corte distingue invero gli atti tipici della professione, espressamente riservati dalla legge, il cui compimento in assenza di titolo abilitante costituisce sempre reato, dagli atti caratteristici – non espressamente riservati, ma strumentalmente connessi ai primi, come la consulenza stragiudiziale – il cui compimento non è sanzionabile penalmente se meramente occasionale, ma lo diventa se riveste carattere di continuità e professionalità, fruendo di strutture stabili e idonee, e sia prospettato come reso da professionista qualificato.

E' quanto è accaduto nel caso di specie: l'Avv. B. si è infatti qualificata quale avvocato, pur non essendo più iscritta all'ordine, ed ha svolto attività di consulenza stragiudiziale in modo continuato fruendo di una stabile struttura.

Ne deriva che gli incolpati, con la loro attività all'interno del locale suddetto, hanno agevolato l'esercizio abusivo dell'attività professionale forense dell'Avv. B..

Il ricorso, dunque, non merita accoglimento sembrando corretto il giudizio – espresso

dal COA territoriale - di disvalore complessivo della condotta posta in essere dai ricorrenti.

Per quanto riguarda l'avv. V. deve prendersi atto che lo stesso è deceduto nelle more del giudizio e va quindi dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti.

La sanzione inflitta all'avv. C. va ridotta, con applicazione dell'avvertimento, in considerazione dell'assenza di precedenti disciplinari a suo carico.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in camera di Consiglio;

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

rigetta il ricorso, sostituendo a carico dell'avv. L.C. alla sanzione della censura quella meno afflittiva dell'avvertimento.

Dichiara non doversi procedere nei confronti dell'avv. L.V. per morte del medesimo.

Roma, 15 dicembre 2012

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Michele Salazar

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 15 marzo 2013

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Andrea Mascherin